



IL RETTORE

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
	28/05/2025
	Prot. 102568..... Tit.... I Cl. 3...
	Rep. Decreti 2305.....

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e ss.mm.ii.;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ss.mm.ii.;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 24;
- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell’8 ottobre 2015 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 21, 22 e 23;
- visto il Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza dell’Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016 e ss.mm.ii.;
- visto il D.R. n. 1013 del 30 marzo 2017, con il quale è stato istituito, per la durata di dieci anni, il centro di ricerca di Ateneo, denominato “Centro di Ricerca in Farmacologia Oculare – CERFO”, con sede presso i locali del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Edificio 2, piano 1, stanza n. 9, Cittadella Universitaria, ed è stato emanato il relativo regolamento;
- vista la delibera del 18 marzo 2025, con la quale il Consiglio del CERFO ha proposto l’istituzione, nell’ambito di detto centro, della figura del Responsabile Scientifico, avente il compito di coordinare l’attività scientifica e di ricerca nelle varie aree disciplinari che fanno capo al centro, oltre a quello di svolgere attività di scouting, insieme al Direttore, per possibili grants nel campo della farmacologia oculare;
- vista la delibera del 16 aprile 2025, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche ha approvato la suindicata proposta, cui hanno fatto seguito le due e-mail del 29 aprile 2025 e del 16 maggio 2025 del Direttore del CERFO, Prof. Claudio Bucolo, esplicative in merito a tale argomento;
- viste le delibere del 23 maggio 2025, con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato la proposta di istituzione della figura del Responsabile Scientifico nell’ambito del CERFO, implicante la modifica dell’art. 5 del suindicato D.R. istitutivo del centro, attraverso la previsione di tale figura accanto a quella del Comitato scientifico, nonché la modifica del regolamento del centro (contemplante attualmente all’art. 6 soltanto la figura di detto Comitato), attraverso l’inserimento di un nuovo art. 6 bis, disciplinante il suindicato responsabile, nominato dal Direttore del centro, per la durata di quattro anni, e avente i summenzionati compiti;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

Il D.R. n. 1013 del 30 marzo 2027, istitutivo del “Centro di Ricerca in Farmacologia Oculare – CERFO” del quale ne costituisce lo statuto, è modificato come segue.

L’art 5 è modificato e sostituito dal seguente:

“Art. 5

Sono organi del centro:

a) il Consiglio;

b) Direttore.

Il centro è dotato anche di un Comitato scientifico e di un Responsabile scientifico.”

Art. 2

Il regolamento del “Centro di Ricerca in Farmacologia Oculare – CERFO”, emanato con il D.R. n.1013 del 30 marzo 2017, è modificato come segue.

È introdotto il seguente art. 6 bis:

“Art. 6 bis RESPONSABILE SCIENTIFICO

Il Centro è dotato di un Responsabile scientifico, nominato dal Direttore del centro per una durata di quattro anni.

Il Responsabile scientifico ha il compito di coordinare l’attività scientifica e di ricerca nelle varie aree disciplinari che fanno capo al centro, oltre a quello di svolgere attività di scouting, insieme al Direttore, per possibili grants nell’ambito della farmacologia oculare.”

Art. 3

Il presente decreto e il regolamento del "CERFO come modificato ai sensi dell'articolo 2, che ne costituisce parte integrante, saranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

Catania,

IL RETTORE

Prof. Francesco Priolo

CENTRO DI RICERCA IN FARMACOLOGIA OCULARE – CERFO

REGOLAMENTO

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del centro di ricerca denominato “Centro di Ricerca in Farmacologia Oculare – CERFO”, nel seguito del presente ordinamento indicato come “Centro”.

ART. 2 COMPONENTI

Sono componenti del Centro i docenti dell’Università di Catania che ne hanno promosso l’istituzione e coloro che vi abbiano successivamente aderito.

Possono fare richiesta di adesione al Centro i docenti universitari che sono interessati a svolgere attività di ricerca nel campo della farmacologia oculare.

Possono, altresì, avanzare richiesta di adesione al Centro anche studiosi ed esperti di specifica e comprovata qualificazione nel settore.

La richiesta, corredata del curriculum e indirizzata al Direttore del Centro, deve documentare la competenza e gli interessi scientifici del richiedente rispetto alle finalità del Centro.

Sulle richieste di ammissione delibera il Consiglio del Centro.

Art. 3 UTENTI

Utenti del Centro sono i suoi componenti.

Può essere autorizzato, altresì, a utilizzare le strutture e le apparecchiature del Centro, previa richiesta motivata al direttore del centro e per un periodo determinato, chiunque ne abbia fondata necessità in ragione della propria attività di studio e/o di ricerca.

Art. 4 PERSONALE DEL CENTRO

Il Centro si potrà avvalere, per lo svolgimento della propria finalità, di personale tecnico-amministrativo e di ricerca assunto mediante contratto di collaborazione a tempo determinato sulla base di fondi di propria pertinenza, o eccezionalmente, ove occorra per particolari e comprovate esigenze, del personale dell’Università di Catania temporaneamente assegnato al centro dal direttore generale.

Art. 5 ORGANI DEL CENTRO

Sono Organi del Centro:

- Il Consiglio;
- Il Direttore.

IL CONSIGLIO

Il Consiglio è composto da tutti i docenti universitari che sono componenti del centro. L'assenza ingiustificata di un componente a due sedute consecutive del Consiglio ne comporta la decadenza, che viene dichiarata dal Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

Gli studiosi e gli esperti aderenti al centro partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

Il Consiglio deve riunirsi almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta che il Direttore ritenga opportuno convocarlo nell'interesse del centro o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio:

- a) elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, il Direttore;
- b) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- c) approva il programma di attività annuale del Centro;
- d) approva la relazione annuale illustrativa dell'attività svolta;
- e) delibera sulle richieste di spesa da proporre al dipartimento a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del centro;
- f) delibera sulle richieste di ammissione dei nuovi componenti;
- g) dichiara la decadenza dei componenti che siano stati assenti ingiustificati a due sedute consecutive del Consiglio;
- h) delibera sull'amministrazione dei fondi e dei beni e sul loro utilizzo;
- i) formula proposta motivata di rinnovo del Centro ai competenti organi di Ateneo, i quali l'approveranno in conformità alle disposizioni dello Statuto di Ateneo vigente.

La convocazione del Consiglio e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal direttore del Centro, con anticipo di almeno 4 giorni. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, con mezzi adeguati a raggiungere gli interessati.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Tutte le delibere del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

IL DIRETTORE

Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti professori di ruolo a tempo pieno nel rispetto delle modalità indicate dal regolamento elettorale di Ateneo e dura in carica quattro anni. Il mandato del Direttore è rinnovabile per una sola volta.

Il Direttore delega, tra i docenti componenti il Consiglio del centro, un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Al Direttore competono tutte le funzioni previste dall'ordinamento vigente. In particolare il direttore:

- a) formula le richieste per il reperimento dei fondi e dei finanziamenti;
- b) presiede e convoca il Consiglio e stabilisce l'ordine del giorno;
- c) predisponde il programma di attività annuale del Centro, contenente anche un piano di distribuzione delle risorse fra le varie iniziative scientifiche programmate, da sottoporre al Consiglio;
- d) predisponde la relazione annuale illustrativa dell'attività svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Art. 6 COMITATO SCIENTIFICO

Il Centro è dotato di un Comitato scientifico, composto da 7 membri nominati dal Consiglio del Centro tra studiosi eminenti nelle discipline rilevanti per le attività del Centro per una durata di quattro anni.

Il Comitato scientifico è uno strumento di valutazione scientifica delle attività del Centro ed è organo consultivo del Consiglio del Centro.

Art. 6 bis RESPONSABILE SCIENTIFICO

Il Centro è dotato di un Responsabile scientifico, nominato dal Direttore del centro per una durata di quattro anni.

Il Responsabile scientifico ha il compito di coordinare l'attività scientifica e di ricerca nelle varie aree disciplinari che fanno capo al centro, oltre a quello di svolgere attività di scouting, insieme al Direttore, per possibili grants nell'ambito della farmacologia oculare.

Art. 7 GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche.

Art. 8 MODIFICHE DI REGOLAMENTO

Le proposte di modifica del presente regolamento, adottate con delibera del Consiglio del Centro con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, sono approvate dai competenti organi di Ateneo in conformità alle disposizioni dello Statuto vigente.

ART. 9 SCIOLIMENTO DEL CENTRO

Il centro può essere anticipatamente sciolto con delibera del relativo Consiglio, assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti e approvata dagli Organi competenti di Ateneo in conformità alle disposizioni dello statuto vigente dell'Ateneo.

Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.